

COMUNE DI PERETO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 13.02.2020

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Contenuto del Regolamento	7
Art. 2 - Decreto di assegnazione.....	7
Art. 3 Delimitazione delle aree di godimento degli usi civici	8
Art. 4 - Amministrazione dei beni	8
Art. 5 - Obiettivi del regolamento.....	8
Art. 6 - Titolari del diritto di uso civico	8
Art. 7 - Domanda.....	9
Art. 8- Esame delle domande	9
Art. 9 - Corrispettivo.....	9
CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE	10
Art. 10 - Forme di soddisfacimento del diritto	10
Art. 11 - Raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta.....	10
Art. 12 - Sorveglianza.....	10
Art. 13 - Sanzioni.....	10
CAPO III – DIRITTI DI USO CIVICO DI PASCOLO	11
Art. 14 - Uso civico di pascolo	11
ART. 15 – Requisiti richiesti per l’assegnazione in fida pascolo ovvero in assegnazione esclusiva dei terreni gravati da uso civico di pascolo.....	11
ART. 16 - Domande.....	12
ART. 17 - Graduatoria	12
ART. 18 – Assegnazione e Pascoli	12
ART. 19 – Domande pervenute in ritardo.....	13
ART. 20 – Riscossione dei canoni.....	13
ART. 21 – Le tariffe.....	13
ART. 22 – Periodo di inizio e fine della attività di pascolamento	14
ART. 23 – Lavori di miglioria dei pascoli	14
ART. 24 – Responsabilità degli affidatari.....	15
ART. 25 – Modalità di pascolamento e obblighi.....	15
ART. 26 – Comportamenti vietati	15
ART. 27 - Sanzioni	16
ART. 28 – Decadenza della Concessione	16
ART. 29 – Normativa di riferimento	17

CAPO IV - CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI.....	17
Art. 30 - Coltivazione delle terre	17
Art. 31 - Divieto di coltivazione	18
Art. 32 - Canone annuale.....	18
<u>Art. 33 – Riscossione dei canoni.....</u>	<u>16</u>
CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	19
ART. 34 – Norme Transitorie e Finali	19
ART. 35 – Entrata in vigore	19

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento - adottato ai sensi dell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 – disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico, di pascolo e seminativo su terreni demaniali comunali gravati da uso civico del territorio di Pereto.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi connesse con l'uso del demanio civico.

Art. 2 - Decreto di assegnazione

I terreni del demanio del Comune di Pereto con natura di terre di uso civico, soggetti alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 ed alla Legge della Regione Abruzzo 03 marzo 1988 n. 25 (*Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative*, pubblicata nel B.U.R.A. 19 marzo 1988, n. 7) e s.m.i., sono quelli indicati nel Decreto di assegnazione.

In ottemperanza alle sopra citate leggi, il Comune di Pereto, con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 14/36 del 03/03/2001, ratificata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza Dirigenziale N° DH7 178/USI CIVICI del 16/03/2001, ha incaricato l'ingegner Amedeo Figliolini di eseguire la verifica dei propri demani ed il relativo inventario.

I risultati di suddetto incarico, ratificati con determina dirigenziale n. DH7/670/USI CIVICI del 29/07/2008 dalla Regione Abruzzo - Settore Agricoltura Foreste Demanio Civico e Armentizio di Pescara, risultano illustrati su 32 Fogli catastali e analiticamente riportati, con riferimenti catastali completi, nei seguenti elenchi costituenti la proposta di sistemazione del Demanio Comunale:

- a) Elenco dei terreni demaniali abusivamente occupati e proposti per la legittimazione, per una estensione pari a circa Ha 55.14.77;
- b) Elenco dei terreni demaniali occupati e proposti per la reintegra, per una estensione pari a circa Ha 219.63.72;
- c) Demanio libero, per una estensione pari a circa Ha 2879.65.39.

La notifica degli atti comunali e regionali di approvazione della suddetta verifica demaniale è stata eseguita dal Comune di Pereto in data 01/09/2008, mediante pubblicazione n. 72 del 01/09/2008, esposta all'Albo Pretorio dal 01/09/2008 al 01/10/2008.

Il Comune di Pereto ha successivamente trasmesso alla Regione Abruzzo - Settore Agricoltura Foreste Demanio Civico e Armentizio di Pescara, le domande di legittimazione, affrancazione, alienazione e sclassificazione di singoli terreni demaniali avanzate da alcuni cittadini. Conseguentemente sta procedendo alla attuazione delle procedure di reintegra di tutti i terreni demaniali occupati per i quali non risultano essere state presentate suddette domande.

Pertanto l'attuale complesso dei terreni costituenti il Demanio Libero gravato da usi civici del Comune di Pereto verrà di volta in volta aggiornato dall'Ufficio Tecnico Comunale conseguentemente alle conclusioni a cui arriverà la Regione Abruzzo - Settore Agricoltura Foreste Demanio Civico e Armentizio di Pescara in merito alle pratiche di legittimazione, affrancazione, sclassificazione e alienazione al momento in esame e all'esito delle sentenze delle controversie sulla titolarità del possesso tuttora in itinere, nonché conseguenti a sempre possibili variazioni sulla titolarità del possesso preventivamente autorizzate dagli Organi Regionali competenti.

Si rinvia ai suddetti Atti Comunali e Regionali per una più specifica informazione, sia di carattere ubicazionale che di carattere analitico e tipologico.

Art. 3 - Delimitazione delle aree di godimento degli usi civici

Il diritto di godimento degli usi civici sul complesso dei terreni demaniali del Comune di Pereto viene esercitato nelle tre forme di: legnatico, pascolo e seminativo.

Per ciascun terreno demaniale è stata quindi prioritariamente rilevata la tipologia colturale agro-silvo-zootecnica prevalente, ossia: Bosco alto fusto, Bosco ceduo, Fabbriato, Fabbriato rurale, Fabbriato produttivo, Incolto produttivo, Pascolo cespugliato, Pascolo, Prato, Prato cespugliato, Seminativo, Vigneto.

Conseguentemente a tali caratteristiche tipologiche, ne è stata eseguita la ripartizione secondo i seguenti raggruppamenti:

- Terreni a carattere prevalentemente boschivo, per una estensione di superficie pari a circa Ha 1.689 (Allegato 1);
- Terreni a prevalente vocazione prato, pascolo e seminativo, per una estensione di superficie pari a circa Ha 1.422 (Allegato 2);
- Terreni all'interno del P.R.G, la cui sistemazione è già inclusa e consentita attraverso la "sdemanzializzazione", la "sclassificazione" e la "sanatoria edilizia", per una estensione pari a circa Ha 45 (Allegato 3).

Tutti i terreni e fabbricati demaniali e patrimoniali possono essere facilmente localizzati sui corrispondenti 32 fogli di mappa precedentemente citati.

Art. 4 - Amministrazione dei beni

All'amministrazione dei beni comunali soggetti ad uso civico provvedono direttamente il Consiglio Comunale, tramite il presente Regolamento, la Giunta comunale ed i competenti Uffici comunali tenuti a darne attuazione.

Una quota non inferiore al 20% dei proventi dei beni di uso civico sono destinati alla migliore gestione ed alla realizzazione di opere permanenti sul patrimonio di uso civico nell'interesse generale della popolazione utente.

Art. 5 - Obiettivi del Regolamento

Il presente Regolamento intende perseguire importanti obiettivi di sviluppo del settore zootecnico, dando impulso all'imprenditorialità locale attraverso la valorizzazione delle risorse umane, favorendo forme associative di conduzione delle attività produttive, l'accorpamento terriero e incentivando l'integrazione verticale. Inoltre intende promuovere progetti multifunzionali che possano generare esternalità positive per la collettività, agevolare coloro che hanno difficoltà economiche, recuperare e valorizzare le aree abbandonate, nonché favorire il ricambio generazionale e l'occupazione. Esso si pone, pertanto, come utile, efficiente ed efficace strumento di mediazione tra le diverse istanze produttive presenti nel Comune di Pereto di sviluppo coerente e razionale dell'economia dell'intero territorio.

Art. 6 - Titolari del diritto di uso civico

Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge n. 1766/1927 e del presente Regolamento, spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune da almeno 12 mesi, salvo quanto diversamente previsto negli articoli successivi.

Tali diritti possono essere esercitati dagli aventi titolo nei seguenti modi:

- in forma diretta;
- in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti.

I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 c.c. (<<Chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia >>).

Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, ci si riferisce a quelle che sono le risultanze anagrafiche del richiedente. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti lo stesso, purché maggiorenne.

Gli usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini residenti da almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda, anche da società cooperative agricole legalmente riconosciute, da società agricole di persone e da società agricole di capitali, aventi sede legale nel territorio del Comune di Pereto da almeno 4 mesi e di cui almeno i 2/3 dei soci sia residente nel Comune da almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda.

Gli usi civici possono essere esercitati solo da coloro che sono in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del Comune o di qualunque altro titolo debitorio nei confronti dello stesso.

Art. 7 - Domanda

Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico spettatigli deve farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 8- Esame delle domande

Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti Uffici comunali.

Art. 9 - Corrispettivo

Ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26/02/1928 n. 332, quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo la Giunta Comunale provvederà annualmente alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico. In mancanza di tale determinazione si intende confermato quanto determinato nell'anno precedente.

CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE

Art. 10 - Forme di soddisfacimento del diritto

Possono esplicare il diritto di legnatico da ardere per il riscaldamento delle proprie unità immobiliari tutti i nuclei familiari di cittadini residenti e ciascun nucleo familiare di cittadini “non residenti” che possiedono a qualunque titolo un immobile ad uso abitativo nel Comune di Pereto.

I terreni demaniali su cui può essere normalmente esercitato il diritto di legnatico da ardere vengono illustrati nell’Allegato 1. Tramite atti della Giunta Comunale, suddetto diritto potrà essere temporaneamente esercitato anche su ulteriori terreni risultanti a “Pascolo cespugliato” e a “Prato cespugliato” illustrati nell’Allegato 2.

Il quantitativo di legna da ardere, normalmente corrisposto a ciascun nucleo familiare, non potrà eccedere:

- q.li 100, per ciascun nucleo familiare di cittadini residente nel Comune,
- q.li 30, per ciascun nucleo familiare di cittadini “non residenti”.

Le norme di dettaglio per la gestione dei beni soggetti ad uso civico (procedure in ordine all’assegnazione della legna, modalità di allestimento e di dimensionamento dei lotti e di consegna della legna, prezzo di cessione della legna, sono fissati con provvedimento dell’Ufficio competente.

Nessuna responsabilità può essere addossata al Comune per eventuali ammanchi di legna dopo la consegna.

Il prezzo di cessione della legna complessivamente assegnata ai singoli richiedenti deve assicurare al Comune la copertura di tutte le spese afferenti il taglio, la consegna e la gestione del servizio.

E’ severamente proibito da parte dei singoli aventi diritto procedere in proprio al taglio della legna loro assegnata e/o di utilizzarla per la vendita.

Art. 11 - Raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta

I residenti aventi diritto di uso civico, previa autorizzazione da acquisire secondo le disposizioni forestali vigenti, potranno usufruire gratuitamente della ramaglia, della cimaglia e della legna morta. Tale materiale può essere anche cippato in loco nel rispetto delle norme forestali vigenti.

Art. 12 - Sorveglianza

I soggetti autorizzati al taglio e alla raccolta di legna devono attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti; devono inoltre provvedere alla pulizia del bosco, strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dalle autorità competenti.

La sorveglianza e il controllo spettano agli Agenti di Polizia Municipale ed all’Ufficio Tecnico che in qualunque momento possono effettuare sopralluoghi di verifica.

Per il prelievo della legna nell’esercizio del diritto di legnatico, è consentito il transito con automezzi sulle vie di accesso al bosco, previo permesso rilasciato dal Comune.

Art. 13 - Sanzioni

L’utente richiedente che non rispetta le indicazioni del presente Regolamento incorre nelle sanzioni relative al mancato rispetto delle norme forestali, nonché il ricorso all’Autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione, nel caso in cui una parte o tutta la legna allo stesso corrisposta e/o una parte o tutta la legna dallo stesso raccolta venga venduta o ceduta ad altri cittadini, sia residenti che non residenti.

CAPO III – DIRITTI DI USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 14 - Uso civico di pascolo

L'uso civico di pascolo viene esplicito dai titolari del diritto sui terreni demaniali pascolivi montani elencati negli Allegati 4, 5 e 6 rientranti nelle Zone A, B e C dell'Elaborato Grafico n 1 allegato al presente atto, cui si affianca una zona collinare – indicata come Zona D nel predetto Elaborato Grafico n. 1, composto dai terreni a pascolo elencati nell'Allegato 7 – anch'essa assoggettata al diritto di uso civico di pascolo secondo le condizioni meglio precisate nel presente Regolamento.

Nei terreni comunali ricadenti nelle Zona E ed F dell'Elaborato Grafico n. 1 allegato al presente atto, rispettivamente elencati negli Allegati 8 e 9, il pascolamento deve intendersi sempre escluso in quanto aree destinate ad attività agricole a più alta redditività ovvero per motivi di sicurezza e decoro urbano, trattandosi di terreni demaniali inclusi nella zona urbana e limitrofa.

Data la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente Regolamento se ne definiscono le modalità di utilizzo.

Si specifica che le assegnazioni ai fini pascolativi potranno essere sia in *fida pascolo*, intendendosi con tale definizione quelle concessioni rilasciate a più allevatori senza delimitazione specifica dell'area concessa, sia in Concessione temporanea esclusiva, intendendosi con tale definizione quelle concessioni individuali temporanee ad uso esclusivo di terreni pascolivi, di durata pari o inferiore ad 1 anno, opportunamente evidenziate negli elaborati grafici allegati all'atto di concessione. Entrambe le assegnazioni sono assoggettate alle prescrizioni per la richiesta e per l'utilizzo specificate negli articoli successivi.

Per particolari proprie esigenze, il Comune di Pereto potrà richiedere alla Regione Abruzzo - Settore Agricoltura Foreste Demanio Civico e Armentizio di Pescara competenti il rilascio di concessione pluriennali di ben delimitati terreni demaniali gravati da uso civico. La concessione di tali aree avverrà mediante bando ad evidenza pubblica.

Art. 15 – Requisiti richiesti per l'assegnazione in fida pascolo ovvero in assegnazione esclusiva dei terreni gravati da uso civico di pascolo.

Il godimento del diritto in Fida Pascolo dei terreni comunali montani rientranti nelle Zone A, B e C dell'Elaborato Grafico n. 1 allegato al presente atto (Allegato 4) è consentito ai cittadini residenti nel Comune di Pereto da almeno 1 (uno) anno che presentino apposita domanda e siano in regola con i pagamenti afferenti le precedenti annualità di fruizione e con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del Comune o di qualunque altro titolo debitorio nei confronti dello stesso.

Nel caso in cui la disponibilità dei predetti terreni montani gravati da uso civico di pascolo dovesse risultare in eccedenza rispetto al fabbisogno dei residenti richiedenti il godimento in Fida Pascolo, verranno rilasciate Concessioni individuali di terreni montani ad uso esclusivo a tutti gli Allevatori residenti nel Comune di Pereto da almeno 1 (uno) anno che ne abbiano fatto domanda e siano in regola con i pagamenti per le annualità pregresse.

Le eventuali richieste di Fida Pascolo o di Concessioni individuali di terreni montani ad uso esclusivo pervenute da Allevatori non residenti nel Comune di Pereto verranno soddisfatte solo nel caso in cui, esaurite le richieste dei residenti, sia di Fida Pascolo che di Concessioni individuali ad uso esclusivo, vi sia ulteriore disponibilità di pascolo.

I richiedenti devono, in ogni caso, essere in possesso del registro di stalla e/o del passaporto e delle attestazioni sanitarie di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, per i capi di bestiame per i quali sono previste.

Al godimento del diritto di pascolo sui terreni comunali rientranti nella Zona collinare D dell'Elaborato Grafico n. 1 allegato al presente atto (Allegato 7) sono ammessi solo i cittadini residenti nel Comune di Pereto da almeno 1 (uno) anno al momento della richiesta.

Art. 16 - Domande

I Responsabili dei Servizi competenti, con apposito avviso, inviteranno ogni anno gli interessati, residenti e non, a presentare, entro i termini prestabiliti nell'avviso medesimo, le domande di concessione di Fida Pascolo ovvero di Concessione individuale dei terreni comunali ricadenti nelle Zone A – B – C dell'Elaborato Grafico n. 1 allegato al presente atto (Allegati 4, 5, 6), compilate sugli appositi modelli predisposti dall'Ente comunale.

Ciascun Responsabile del Servizio, in base alle domande ricevute, provvederà all'istruttoria delle domande e alle concessioni secondo quanto previsto agli articoli seguenti.

ART. 17 – Concessioni e assegnazioni

Il Responsabile del Servizio, decorso il termine per la presentazione delle domande, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute.

La variazione quantitativa dei capi di bestiame da introdurre in Fida Pascolo da parte dei cittadini residenti non è ammessa dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande fissati nell'apposito avviso.

Soddisfatte le richieste di Fida Pascolo dei residenti, gli eventuali ettari di terreno montano gravati da uso civico di pascolo rimasti disponibili verranno assegnati proporzionalmente a tutti gli Allevatori residenti che abbiano avanzato richiesta di Concessione individuale ad uso esclusivo nei termini prescritti nel relativo avviso.

Nel caso in cui gli ettari di pascolo demaniale disponibili non fossero sufficienti a soddisfare integralmente le richieste in Concessione individuale di terreno ad uso esclusivo, verrà calcolato il coefficiente di riduzione (pari al rapporto fra la *superficie agricola utilizzata* (SAU) disponibile a pascolo e quella richiesta) e, conseguentemente, verrà assegnata a ciascun richiedente una SAU pari alla SAU richiesta moltiplicata per il coefficiente di riduzione calcolato secondo il metodo esposto.

Le eventuali richieste di Fida Pascolo o di Concessione individuale di terreno ad uso esclusivo pervenute entro i termini prescritti negli avvisi da Allevatori non residenti verranno soddisfatte solo nel caso di ulteriore disponibilità di pascolo, in base alla data di presentazione della domanda. Nel caso di presentazioni della domanda pervenute nella stessa data, verrà data priorità agli allevatori richiedenti più giovani.

Le concessioni, così disposte, saranno di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio competente.

Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di bestiame stabilito dal presente Regolamento.

Art. 18 – Assegnazione e Pascoli

L'assegnazione dei terreni montani in Fida Pascolo o in Concessione individuale di terreno ad uso esclusivo avverrà, in modo proporzionale al numero dei capi dichiarati, secondo il rapporto UBA (unità bovina adulta) pari ad **1UBA/1Ha (ettaro) per i “non residenti”**, e **1 UBA/2Ha (ettari) per i residenti**.

Agli effetti del carico da fissare si applicherà la seguente equivalenza:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a) un cavallo o mulo | equivale a n. 6 capi ovini |
| b) un asino | equivale a n. 6 capi ovini |
| c) un bovino | equivale a n. 6 capi ovini |
| d) un bufalino | equivale a n. 6 capi ovini |

- | | |
|---------------|----------------------------|
| e) un caprino | equivale a n. 4 capi ovini |
| f) un suino | equivale a n. 4 capi ovini |

Il pascolo caprino potrà subire limitazioni nelle aree montane ricoperte di cespugli aventi funzioni protettive, a norma dell'art. 9 del R.D.L.30 dicembre 1923 e successive modifiche e integrazioni nazionali e regionali al momento vigenti.

Art. 19 – Domande pervenute in ritardo

Scaduti i termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 16, i soggetti che volessero immettere al pascolo i propri capi di bestiame sui terreni comunali montani di cui alle Zone A – B – C dell'Elaborato Grafico n. 1 allegato al presente atto, dovranno rivolgere apposita domanda, indirizzata al competente Responsabile del Servizio, il quale potrà accoglierla solo nel caso in cui, all'esito delle assegnazioni di cui al precedente articolo 17, sussistano terreni di proprietà e in tenimento del Comune ancora disponibili.

Art. 20 – Riscossione dei canoni

La riscossione dei canoni di Fida Pascolo e delle Concessioni individuali di terreno ad uso esclusivo avverrà a mezzo c.c.p. n. 12173670 intestato a Tesoreria del Comune di Pereto, oppure tramite bonifico presso la banca MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. con IBAN: IT 07 A 01030 40510 000000376569, da versare in unica soluzione entro la data di monticazione.

Gli allevatori residenti potranno effettuare il pagamento anche in due rate, secondo la seguente tempistica:

- il 50% dell'intera somma dovuta dovrà essere versata entro e non oltre la data di monticazione;
- il restante 50% della somma dovrà essere versato entro e non oltre il 20 settembre di ogni anno.

La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto entro la suddetta data del 20 settembre, comporterà automaticamente la decadenza dalla concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta. Inoltre comporterà il mancato rilascio di tutta la documentazione al momento della demonticazione. Nulla sarà dovuto all'allevatore inadempiente per quanto attiene il 50% della somma versata alla data di monticazione.

Art. 21 – Canoni

I cittadini residenti e non, autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali montani, sono tenuti al pagamento di un canone nella misura stabilita di anno in anno con apposita delibera della Giunta Comunale.

La Giunta Comunale, nella determinazione dei canoni, potrà considerare separatamente le diverse tipologie di richiedenti (per es. cittadini residenti, cittadini residenti nei Comuni limitrofi e cittadini non residenti né in Pereto né in Comuni limitrofi), diversificandone il valore unitario.

La Giunta Comunale potrà, inoltre, determinare canoni differenziati per il pascolamento in Fida Pascolo e per le Concessioni individuali di terreno montano ad uso esclusivo e di durata non superiore ad 1 anno.

Le eventuali richieste di concessioni di aree di pascolamento di durata superiori ad 1 anno verranno trasmesse agli Organi Regionali Competenti sia per le dovute autorizzazioni che per la definizione del canone concessorio.

Sono esenti dal pagamento del canone di pascolamento i lattanti, intendendosi per tali i bovini e gli equini di età inferiore ai 6 (sei) mesi, nonché gli ovini e caprini di età inferiore a 3 (tre) mesi.

Gli svezzati, fino all'età di 1 (uno) anno, sono soggetti al pagamento della metà delle tariffe fissate per la Fida Pascolo e per le Concessioni individuali ad uso esclusivo, stabilita per gli adulti della stessa specie.

I cittadini residenti sono normalmente esonerati dal pagamento di un canone per il pascolamento nei terreni comunali inclusi nella Zona D. L'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, potrà prevedere l'applicazione di un canone anche per il pascolamento sui terreni inclusi in questa Zona D.

Art. 22 – Periodo di inizio e fine della attività di pascolamento

Nei terreni montani inclusi nelle Zone A – B - C dell'Elaborato Grafico 1 allegato al presente atto, il periodo di pascolamento, per i cittadini residenti nel Comune di Pereto, va **dal 15 maggio al 15 novembre** di ogni anno, così come stabilito nel documento “*Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio forestale della Regione Abruzzo*” approvato dalla Giunta Regionale Abruzzo con deliberazione del 15 maggio 2015, n. 364.

Gli Allevatori potranno comunque presentare annualmente domanda di deroga delle date di monticazione e di demonticazione, secondo le modalità e le determinazioni al tempo vigenti emanate dagli Organi competenti della Regione Abruzzo, quali la determinazione n. DPD/333 del 27 marzo 2018 Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

In ogni caso, non è permesso il pascolamento dopo l'avvenuta dichiarazione di demonticazione.

L'immissione di bestiame appartenente a cittadini non residenti nel Comune di Pereto è, invece, consentita solo a partire **dal 1 giugno e fino al 31 ottobre** di ciascun anno.

In relazione agli obiettivi prioritari di tutela, fioritura, crescita e conservazione del manto erboso, nei pascoli montani situati nelle Zone A, B e C dell'Elaborato Grafico 1, il pascolamento - fatto salvo quanto previsto al comma 2 - è di norma vietato dal 16 novembre di ogni anno al 14 maggio dell'anno successivo.

Gli animali dei cittadini residenti nel Comune di Pereto sono comunque ammessi al pascolo, per l'intero anno, nei terreni demaniali e patrimoniali inclusi nella Zona D dell'Elaborato Grafico 1 allegato al presente atto, con l'obbligo comunque di riportare alla sera gli animali in stalla o in appositi siti che, dietro bando ad evidenza pubblica, potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale procederà a dette concessioni pluriennali, previa autorizzazione del competente Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Regione Abruzzo. Le recinzioni di suddetti terreni e le strutture di ricovero temporaneo del bestiame devono essere eseguite a cura e costi del concessionario, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 23 – Lavori di miglioria dei pascoli

In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 3 del 04.01.2014, dal reddito netto dei pascoli formato dalla Fida Pascolo e dalle Concessioni individuali di terreno ad uso esclusivo, sarà prelevata una quota pari al 20% che sarà incamerata in apposito capitolo del bilancio comunale, da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei pascoli.

A spese dell'Amministrazione Comunale, potranno essere eseguiti nei comparti, oltre quei lavori di ordinaria cultura e manutenzione, piccoli lavori di risistemazione ai manufatti esistenti, lavori straordinari che fossero necessari per una migliore valorizzazione del comparto stesso, quali la sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e di opere per l'approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità.

Il Sindaco, su proposta della A.S.L., con l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, ricorrendone i presupposti, può sospendere l'utilizzo dei pascoli assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria.

Art. 24 – Responsabilità degli affidatari

I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli e, in caso di danneggiamento, i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.

A tale fine l'Amministrazione comunale, per mezzo degli Agenti di Polizia Locale o altri delegati, unitamente agli Agenti dei C.C. Forestali, all'inizio e alla fine del periodo di pascolo potrà procedere alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-colturali del cotico erboso, redigendone sempre regolare verbale.

Nel caso in cui siano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale valuterà i danni e applicherà le dovute sanzioni.

Art. 25 – Modalità di pascolamento e obblighi

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune.
2. Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune.
3. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida o di concessione individuale ad uso esclusivo, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
4. Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità tecniche e amministrative.
5. Obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare la data di inizio monticazione e demonticazione, con almeno 10 giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, in modo da consentire verifiche ed accertamenti.
6. Obbligo del titolare dell'allevamento ovino di comunicare il sito in cui verrà eventualmente realizzato lo "stazzo" e il materiale utilizzato per la recinzione.
7. Obbligo del titolare dell'allevamento ovino di procedere entro 10 giorni dalla demonticazione, alla bonifica del sito in cui è stato eventualmente realizzato lo "stazzo".
8. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente servizio A.S.L. ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune. La carcassa dovrà essere smaltita secondo le indicazioni del Servizio veterinario, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 26 – Comportamenti vietati

Sono vietati i seguenti comportamenti e azioni:

1. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo nelle Zone montane A, B, C indicate nell'Elaborato Grafico 1, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione e dopo l'avvenuta demonticazione.

2. È vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. È vietato immettere nei terreni concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato.
4. È vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti.
5. È vietata l'asportazione delle deiezioni prodotte dal bestiame, sia ai diretti proprietari che a terzi, in quanto suddette deiezioni restano acquisite al pascolo come concime naturale.
6. È vietato cedere ad altri la concessione delle terre civiche.
7. È vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.
8. È vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
9. È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolativi fieno, strame e legna.
10. È vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.
11. È vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito.

Art. 27 - Sanzioni

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 200,00 (*duecento/00*) a € 600,00 (*seicento/00*), secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981 *Modifiche al sistema penale*.
2. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Locale, i C.C. Forestali, la Polizia Provinciale e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria.
4. Per ogni animale introdotto abusivamente al pascolo si applicherà una ulteriore sanzione (oltre a quella prevista dal comma 1) pari ad €100,00.

Art. 28 – Decadenza della Concessione

1. Il mancato pagamento dei canoni dovuti per il pascolamento di cui al precedente art. 20 e/o delle sanzioni eventualmente comminate e non contestate comporterà l'esclusione dalla Fida Pascolo e dalla Concessione individuale di terreni ad uso esclusivo nella stagione successiva.
2. La violazione di più norme al presente Regolamento nel corso della stessa stagione pascoliva, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di una concessione al pascolo, comporterà automaticamente la decadenza della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
3. La pronuncia di decadenza, comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere per le annualità successive, il rilascio o il rinnovo della concessione, senza diritti di azioni o risarcimenti di sorta.
4. In nessun caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la concessione dei pascoli.

5. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

Art. 29 – Normativa di riferimento

1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche dalle norme del R.D. n°3267 del 1923, dalla Legge n°1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi Civici e del relativo Regolamento approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928, ancorché vigenti e dalla L. R. 25/1988 "Norme in materia di usi civici" con le successive modifiche e integrazioni.
2. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n°320 del 08.02.1954, Legge Regionale n° 3 del 4 gennaio 2014 e D.G.R. 877 del 27/12/2016.

CAPO IV - CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI

Art. 30 - Coltivazione delle terre

Ogni titolare del diritto di uso civico può fare richiesta di concessione di terreni coltivabili gravati da uso civico inclusi nella Zona E dell'Elaborato Grafico n. 1 allegato al presente atto e rispettivamente elencati nell'allegato 8, aggiornato conseguentemente alle reintegre risultanti al momento autorizzate dai competenti Uffici della Regione Abruzzo.

La concessione di tali terreni avverrà mediante Bando ad evidenza pubblica e previa autorizzazione dei competenti Uffici della Regione.

Tale concessione, precaria ed in godimento temporaneo, avrà la durata massima di anni 12, al termine dei quali i terreni torneranno in disponibilità dell'Ente senza diritto alcuno del concessionario uscente.

I terreni concessi potranno tornare nella disponibilità dell'Ente prima dei 12 anni e senza diritto alcuno del concessionario uscente, qualora non venissero eseguite opere di miglioria sugli stessi o venissero lasciati incolti più del 25% della superficie complessiva di circa 3ha.

I terreni concessi non potranno essere dati in sub affitto, pena l'annullamento della concessione anche prima dei 12 anni e senza diritto alcuno del concessionario uscente.

L'Ente potrà comunque prorogare la concessione per ulteriori 12 anni, a suo insindacabile giudizio qualora ravvisasse nella conduzione scaduta significative miglorie apportate dal concessionario uscente

L'Amministrazione Comunale ripartirà il complesso dei terreni demaniali inclusi nella Zona E dell'Elaborato Grafico n. 1 in lotti distinti, la cui consistenza areale verrà determinata conseguentemente alla contiguità delle singole particelle catastali costituenti alla data di deliberazione Demanio Libero.

I terreni demaniali sparsi, non raggruppabili in lotti che non presentano soluzione di continuità potranno essere concessi anche distintamente.

Nella concessione dei terreni, avranno priorità di assegnazione gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, le cooperative agricole e le società agricole. Gli ulteriori criteri di assegnazione e parametri di valutazione per le assegnazioni saranno di volta in volta fissati, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, nel singolo bando di assegnazione.

I terreni che verranno successivamente reintegrati a seguito delle ulteriori autorizzazioni dei competenti Uffici della Regione Abruzzo, verranno concessi con successivi Bandi a evidenza Pubblica, con priorità di assegnazione ai titolari di ciascuno dei lotti o dei terreni sparsi contigui.

Nel caso che i bandi andassero deserti ovvero che, a seguito delle assegnazioni ai residenti, vi fosse ulteriore disponibilità di terreno demaniale coltivabile e al momento incolto, potranno partecipare al successivo bando anche imprenditori agricoli professionali e società non residenti, fino alla totale assegnazione delle disponibilità areali.

Art. 31 - Divieto di coltivazione

quando:

- anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
- sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
- trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
- siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.
- sia riscontrata dai competenti responsabili degli Uffici Comunali un uso del suolo difforme dalla destinazione catastale, privo di una preventiva autorizzazione del Responsabile del competente Ufficio Comunale.

È altresì vietata la realizzazione di ricoveri di attrezzi di qualsiasi natura e di animali non preventivamente autorizzato dal Responsabile del competente Ufficio Comunale.

Art. 32 - Canone annuale

Il canone annuo di concessione per ciascun lotto o per ciascuna porzione di terreno a coltura agraria è fissato con atto di indirizzo della Giunta Comunale.

A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31 dicembre precedente dell'indice inflattivo ISTAT.

Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono il diritto alla concessione in affitto del terreno loro assegnato, senza diritto alcuno del concessionario inadempiente.

Art. 33 – Riscossione dei canoni

La riscossione dei canoni annuali delle Concessioni individuali di lotto o di singolo terreno agricolo ad uso esclusivo avverrà a mezzo c.c.p. n. 12173670 intestato a Tesoreria del Comune di Pereto, oppure tramite bonifico presso la banca MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. con IBAN: IT 07 A 01030 40510 000000376569, da versare in unica soluzione.

I canoni annui di concessione (12 annualità) dovranno essere versati con periodicità annuale (1 anno) con primo versamento in data antecedente alla stipula delle concessioni individuali.

Gli agricoltori residenti potranno effettuare il pagamento anche in 24 rate semestrali, secondo la seguente tempistica:

- il 50% del canone annuo di Concessione dovuto il primo anno dovrà essere versato entro e non oltre la data di stipula della concessione;
- il restante 50% della somma dovrà essere versato entro e non oltre 6 mesi dalla data di stipula della Concessione.

La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto entro lasuddette date, comporterà *automaticamente* la *decadenza* dalla concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Norme Transitorie e Finali

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal Regolamento medesimo.

Sono salve le sanzioni previste da norme Statali, Regionali e Provinciali.

Art. 35 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.